

Civile Ord. Sez. L Num. 13473 Anno 2018

Presidente: D'ANTONIO ENRICA

Relatore: BERRINO UMBERTO

Data pubblicazione: 29/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 24917-2011 proposto da:

S.P.A. - FILIALE DI

, società incorporante S.P.A., già
incorporante

S.P.A, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

, presso lo studio dell'avvocato
, che la rappresenta e difende

2018 unitamente agli avvocati ,

385 , giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA _____, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati _____

), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6792/2010 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2010 r.g.n.
9676/2002.



Rilevato che

il giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettò l'opposizione della società _____, s.p.a. - Filiale di _____, avverso il decreto ingiuntivo col quale l'Inps le aveva intimato il pagamento di lire 411.942.909 a titolo di omesso versamento di contributi relativamente alle indennità sostitutive di ferie non godute ed alle indennità di malattia concernenti il periodo 1.5.1991 - 31.12.1996;

atteso che la Corte d'appello di Roma (sentenza dell'11.10.2010), in parziale riforma di tale decisione - impugnata dalla predetta società - ha dichiarato l'insussistenza della parte del credito contributivo dell'Inps riferita all'indennità di malattia, alla luce dello *ius superveniens* rappresentato dall'art. 20, co. 1, del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, mentre ha condannato l'appellante al pagamento dei soli contributi calcolati sull'indennità sostitutiva per ferie non godute, ritenendo che la natura corrispettiva di tale emolumento giustificava l'imposizione contributiva;

posto che per la cassazione della sentenza ricorre la suddetta società con quattro motivi e che l'Inps resiste con controricorso;

Considerato che

col primo motivo, dedotto per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, l. 30.4.1969 n. 153 nella formulazione precedente all'entrata in vigore del D.lgs 2.9.1997 n. 314, la società ricorrente si duole dell'erroneità della definizione della natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nei termini in cui è stata espressa dalla Corte di merito al fine di ritenerla sottoposta ad imposizione contributiva; assume, invece, la ricorrente che l'indennità in esame assolve ad una funzione sostanzialmente risarcitoria e che, pertanto, la stessa non può essere sottoposta a contribuzione;



rilevato che col secondo motivo, formulato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, l. 30.4.1969 n. 153 nel testo precedente all'entrata in vigore del D.lgs 2.9.1997 n. 314, la ricorrente contesta l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui un eventuale concorrente profilo risarcitorio dell'indennità in esame non escluderebbe la sua riconducibilità nell'ampia nozione di retribuzione imponibile, così come delineata nel citato art. 12 della legge n. 153/1969, in quanto in ogni caso la stessa rappresenterebbe un'attribuzione patrimoniale in favore del lavoratore dipendente e non sarebbe ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione;

atteso che col terzo motivo, proposto per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non si è espressa in ordine alla dedotta applicazione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute, così come imposto dall'art. 10 del d.lgs n. 66/2003, divieto che verrebbe ad essere eluso dalla corresponsione al lavoratore di un'indennità sostitutiva per ferie non godute e che nemmeno si è pronunciata sulle conseguenze della violazione di un tale divieto;

posto che col quarto motivo, formulato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs n. 66 dell'8.4.2003, la ricorrente contesta l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'indennità sostitutiva per ferie non godute usufruisce della garanzia prevista dall'art. 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, in quanto una tale affermazione contrasterebbe, secondo il presente assunto difensivo, con quanto disposto dal citato art. 10 sul divieto di monetizzazione del periodo minimo legale di ferie attraverso la corresponsione di un emolumento indennitario di carattere sostitutivo, salva l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;



ritenuto che i predetti motivi, esaminabili congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati;

che con riguardo alla natura giuridica dell'indennità in esame questa Corte ritiene di dare continuità all'orientamento (Cass. Sez. Lav. n. 1757 del 29.1.2016) secondo il quale << L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione>>;

tenuto conto del fatto che in merito alla assoggettabilità ad imposizione contributiva dell'indennità in esame si è già statuito (Cass. sez. lav. n. 11262 del 10.5.2010) che <<L'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, , come modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, , in attuazione della direttiva n. 93/104/CE - non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta



a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione>>;

appurato, pertanto, che il ricorso va rigettato e che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 4200,00, di cui € 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2018